I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1068/73 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 1973

recante applicazione del regolamento (CEE) n. 1055/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, concernente la comunicazione alla Commissione delle importazioni d'idrocarburi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1055/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, concernente la comunicazione alla Commissione delle importazioni d'idrocarburi [1], in particolare l'articolo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1055/72 prevede all'articolo 4 la possibilità per la Commissione, nei limiti fissati dal presente regolamento e suoi allegati, di adottare le disposizioni d'applicazione concernenti la forma, il tenore e le modalità delle comunicazioni previste dagli articoli 1, 2 e 3 di detto regolamento ;

considerando che per semplificare, sul piano tecnico, il sistema di informazione e ottenere dei dati comparabili, è necessario rendere uniforme la comunicazione da trasmettere da parte degli Stati membri e delle imprese mediante i questionari usati come modelli per la presentazione e il tenore delle comunicazioni da effettuare,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le comunicazioni previste dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1055/72 devono essere effettuate conformemente al modello figurante in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

---

[1] GU n. L 120 del 25. 6. 1972, pag. 3.

Note per P 1 — IMPORTAZIONI

QUESTIONARIO

da trasmettere:

a) da parte delle imprese ai governi degli Stati membri

b) da parte degli Stati membri alla Commissione delle Comunità europee

---

Stabilimento delle disposizioni d'applicazione, in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1055/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, concernente la comunicazione alla Commissione delle importazioni d'idrocarburi

---

Sono soggette all'obbligo di dichiarazione soltanto le imprese o persone e cui importazioni raggiungono almeno 100 000 t di petrolio l'anno.

Per importazioni ai sensi del presente regolamento, si intende ogni tipo di petrolio grezzo e di gas naturale che penetra nel territorio doganale delle Comunità per fini differenti dal transito e traffico di perfezionamento attivo a destinazione dei paesi terzi.

Gli Stati membri sono tenuti a comunicare solo le importazioni di petrolio grezzo a loro destinazione, con l'esclusione di quello in transito verso altri Stati membri.

---

a) Si intende per « petrolio grezzo della voce 27.09 della tariffa doganale comune » il prodotto cui si riferiscono le note esplicative corrispondenti della nomenclatura doganale di Bruxelles.

b) Si intende per « designazione commerciale del petrolio grezzo importato » la designazione impiegata abitualmente per tale prodotto, p. e.

Arabian-heavy	31° API	Murban	39° API
Arabian-light special	39° API	Umn Shaif	37° API
Iranian-heavy	31° API	Zakum	40° API
Iranian-light	34° API	Quatar	40° API
Neutral Zone-Khafji		Quatar	41,2° API
Basra	35° API	Kuwait	31° API
Basra	34° API		

c) Si intende per « paese di origine » il paese nel quale il petrolio è stato estratto, sia che l'estrazione abbia avuto luogo sul continente oppure sui fondali marini situati all'interno e all'esterno delle acque territoriali, qualora detto paese eserciti diritti di esclusività, ai fini dell'estrazione, su tale parte del fondale marino.

d) Si intende per « porto di carico » il porto nel quale il petrolio grezzo è stato caricato per *l'ultima* volta a bordo di una petroliera, prima di essere trasportato verso il territorio dei paesi della Comunità.

e) Si intende per « porto di scarico » il punto del territorio dei paesi della Comunità, in cui il petrolio grezzo è stato scaricato *per la prima volta* nel territorio di uno di questi paesi.

TERMINI:

1. Trasmissione delle comunicazioni delle imprese o persone agli Stati membri al più tardi il 15 settembre (per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno) e il 15 marzo (per il periodo da 1° luglio al 31 dicembre) di ogni anno.
2. Trasmissione delle comunicazioni degli Stati membri alla Commissione: al più tardi il 30 settembre (per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno) e il 31 marzo (per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre) di ogni anno.

(Qualora non vi sia spazio sufficiente sui moduli, le indicazioni ulteriori possono essere riportate su fogli separati.)

IMPORT.

Nome e sede delle persone o delle imprese:	**PETROLIO GREZZO a)**	Stato membro:	**P 1**
	Importazioni effettuate nel corso del semestre di calendario *precedente* alla dichiarazione	Periodo:	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Paese di origine c)	Designazione commerciale del petrolio grezzo importato b)	Quantità (1 000 t)	Porto di carico d)	Porto di scarico e)	Ufficio di sdoganamento o stazione di ricevimento in caso di trasporto mediante oleodotto	Per le importazioni effettuate sulla base di contratti di forniture (1)			Osservazioni
						Durata del contratto	Scadenza	Nome e sede delle parti contrattanti	

(1) Soltanto per le importazioni effettuate sulla base di contratti di fornitura la cui validità è di 5 anni.
a) b) c) d) e) vedere note per P 1.

Note per P 2a — IMPORTAZIONI

QUESTIONARIO

da trasmettere da parte delle imprese agli uffici competenti degli Stati membri o in applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1055/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, da trasmettere da parte degli Stati membri alla Commissione delle Comunità europee

---

Stabilimento delle disposizioni d'applicazione, in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1055/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, concernente la comunicazione alla Commissione delle importazioni d'idrocarburi

---

Sono soggette all'obbligo di dichiarazione soltanto le imprese o persone le cui importazioni raggiungono almeno 100 000 t di petrolio grezzo all'anno.

Per importazioni ai sensi del presente regolamento, si intende ogni tipo di petrolio grezzo e di gas naturale che penetra nel territorio doganale delle Comunità per fini differenti dal transito e traffico di perfezionamento attivo a destinazione dei paesi terzi.

Gli Stati membri sono tenuti a comunicare solo le importazioni di petrolio grezzo a loro destinazione, con l'esclusione di quello in transito verso altri Stati membri.

a) Si intende per « petrolio grezzo della voce 27.09 della tariffa doganale comune » il prodotto cui si riferiscono le note esplicative corrispondenti della nomenclatura doganale di Bruxelles.

b) Si intende per « designazione commerciale del petrolio grezzo importato » la designazione impiegata abitualmente per tale prodotto, p. e.

Arabian-heavy	31° API	Murban	39° API
Arabian-light special	39° API	Umn Shaif	37° API
Iranian-heavy	31° API	Zakum	40° API
Iranian-light	34° API	Quatar	40° API
Neutral Zone-Khafji		Quatar	41,2° API
Basra	35° API	Kuwait	31° API
Basra	34° API		

c) Si intende per « paese di origine » il paese nel quale il petrolio è stato estratto, sia che l'estrazione abbia avuto luogo sul continente oppure sui fondali marini situati all'interno e all'esterno delle acque territoriali, qualora detto paese eserciti diritti di esclusività, ai fini dell'estrazione, su tale parte del fondale marino.

d) Si intende per « porto di carico » il porto nel quale il petrolio grezzo è stato caricato per *l'ultima* volta a bordo di una petroliera, prima di essere trasportato verso il territorio dei paesi della Comunità.

e) Si intende per « porto di scarico » il punto del territorio dei paesi della Comunità, in cui il petrolio grezzo è stato scaricato per la *prima* volta nel territorio di uno di questi paesi.

TERMINI :

Comunicare entro il 15 dicembre di ogni anno le importazioni previste per l'anno seguente.

(Qualora non vi sia spazio sufficiente sui moduli, le indicazioni ulteriori possono essere riportate su fogli separati.)

IMPORT.

Nome e sede delle persone o delle imprese:	**PETROLIO GREZZO a)**	Stato membro: **P 2a**
	Importazioni previste per l'anno *successivo* alla dichiarazione	Periodo:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Paese di origine c)	Denominazione commerciale del petrolio grezzo importato b)	Quantità (1 000 t)	Porto di carico d)	Porto di scarico e)	Ufficio di sdoganamento o stazione di ricevimento in caso di trasporto mediante oleodotto	Per le importazioni effettuate sulla base di contratti di fornitura (1)			Osservazioni
						Durata del contratto	Scadenza	Nome e sede delle parti contraenti	

(1) Soltanto per le importazioni effettuate sulla base di contratti di fornitura con validità quinquennale.

a) b) c) d) e) vedere note per P 2a.

Note per P 2b — IMPORTAZIONI

QUESTIONARIO

da trasmettere da parte degli Stati membri alla Commissione delle Comunità europee

---

Stabilimento delle disposizioni d'applicazione, in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1055/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, concernente la comunicazione alla Commissione delle importazioni d'idrocarburi

---

Sono soggette all'obbligo di denuncia soltanto le imprese le cui importazioni raggiungono almeno 100 000 t di petrolio all'anno.

Per importazioni ai sensi del presente regolamento, si intende ogni tipo di petrolio grezzo e di gas naturale che penetra nel territorio doganale delle Comunità per fini differenti dal transito e traffico di perfezionamento attivo a destinazione dei paesi terzi.

Gli Stati membri sono tenuti a comunicare solo le importazioni di petrolio grezzo a loro destinazione, con l'esclusione di quello in transito verso altri Stati membri.

---

a) Si intende per « petrolio grezzo della voce 27.09 della tariffa doganale comune » il prodotto cui si riferiscono le note esplicative corrispondenti della nomenclatura doganale di Bruxelles.

b) Si intende per « designazione commerciale del petrolio grezzo importato » la designazione impiegata abitualmente per tale prodotto, p. e.

Arabian-heavy	31° API	Murban	39° API
Arabian-light special	39° API	Umn Shaif	37° API
Iranian-heavy	31° API	Zakum	40° API
Iranian-light	34° API	Quatar	40° API
Neutral Zone-Khafji		Quatar	41,2° API
Basra	35° API	Kuwait	31° API
Basra	34° API		

c) Si intende per « paese di origine » il paese nel quale il petrolio è stato estratto, sia che l'estrazione abbia avuto luogo sul continente oppure sui fondali marini situati all'interno e all'esterno delle acque territoriali, qualora detto paese eserciti diritti di esclusività, ai fini dell'estrazione, su tale parte del fondale marino.

d) Si intende per « porto di carico » il porto nel quale il petrolio grezzo è stato caricato per *l'ultima* volta a bordo di una petroliera, prima di essere trasportato verso il territorio dei paesi della Comunità.

TERMINI :

Al più tardi il 31 dicembre di ogni anno.

(Qualora non vi sia spazio sufficiente sui moduli, le indicazioni ulteriori possono essere riportate su fogli separati.)

IMPORT.

PETROLIO GREZZO a)

Importazioni previste per l'anno civile *successivo* alla dichiarazione

Stato membro:

P 2b

Periodo:

1	2	3	4	5	6
Paese di origine c)	Denominazione commerciale del petrolio grezzo importato b)	Quantità (1 000 t)	Porto di carico d)	Parte delle forniture effettuate sulla base di contratti che scadono entro un termine di 5 anni (in % delle quantità indicate nella colonna 3)	Osservazioni

a) b) c) d) vedere note per P 2b.

Note per G 1 — IMPORTAZIONI

QUESTIONARIO

da trasmettere:

a) da parte delle imprese ai governi degli Stati membri

b) da parte degli Stati membri alla Commissione delle Comunità europee

---

Stabilimento delle disposizioni d'applicazione, in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1055/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, concernente la comunicazione alla Commissione delle importazioni d'idrocarburi

---

Sono soggette all'obbligo di dichiarazione soltanto le imprese o le persone le cui importazioni raggiungono almeno 100 000 tonnellate annue di gas naturale.

Ai sensi del presente regolamento, l'importazione si riferisce a tutto il gas naturale che entra nel territorio doganale della Comunità a fini che non siano il transito ed il traffico di perfezionamento attivo a destinazione di paesi terzi.

Gli Stati membri sono tenuti a comunicare solo le importazioni di gas naturale loro destinate, ad eccezione di quelle in transito verso altri Stati membri.

---

a) Si intende per « gas naturale della voce 27.11 B II della tariffa doganale comune » il prodotto cui si riferiscono le note esplicative corrispondenti della nomenclatura doganale di Bruxelles.

b) Si intende per « paese di origine » il paese nel quale il gas naturale è estratto, sia che l'estrazione abbia avuto luogo sul continente oppure sui fondali marini situati all'interno o all'esterno delle acque territoriali, qualora detto paese eserciti diritti di esclusività, ai fini dell'estrazione, su tale parte del fondale marino.

TERMINI:

1. Trasmissione delle comunicazioni delle imprese o persone agli Stati membri al più tardi il 15 settembre (per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno) e il 15 marzo (per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre) di ogni anno.

2. Trasmissione delle comunicazioni degli Stati membri alla Commissione: al più tardi il 30 settembre (per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno) e il 31 marzo (per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre) di ogni anno.

(Qualora non vi sia spazio sufficiente sui moduli, le indicazioni ulteriori possono essere riportate su fogli separati.)

IMPORT.

Nome e sede delle persone o delle imprese:	**GAS NATURALE a)**	Stato membro:	**G 1**
	Importazioni effettuate nel corso del semestre di calendario *precedente* alla dichiarazione	Periodo:	

1	2	3	4	5	6
Paese di origine b)	Denominazione del gas naturale (gassoso, liquefatto)	Quantità 10^6 m³ a 0° C e 760 mmHg	Potere calorifico superiore Kcal/m³	Porto d'importazione o stazione di ricezione in caso di trasporto per gasdotto	Osservazioni

a) b) vedere note per G 1.

Note per G 2a — IMPORTAZIONI

QUESTIONARIO

da trasmettere da parte delle imprese agli uffici competenti degli Stati membri nei casi in cui si applica l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1055/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, da trasmettere da parte degli Stati membri alla Commissione delle Comunità europee

---

Stabilimento delle disposizioni d'applicazione, in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1055/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, concernente la comunicazione alla Commissione delle importazioni d'idrocarburi

---

Sono soggette all'obbligo di dichiarazione soltanto le imprese o le persone le cui importazioni raggiungono almeno 100 000 tonnellate annue di gas naturale.

Ai sensi del presente regolamento, l'importazione si riferisce a tutto il gas naturale che entra nel territorio doganale della Comunità a fini che non siano il transito ed il traffico di perfezionamento attivo a destinazione di paesi terzi.

Gli Stati membri sono tenuti a comunicare solo le importazioni di gas naturale loro destinate, ad eccezione di quelle in transito verso altri Stati membri.

---

a) Si intende per « gas naturale della voce 27.11 B II della tariffa doganale comune » il prodotto cui si riferiscono le note esplicative corrispondenti della nomenclatura doganale di Bruxelles.

b) Si intende per « paese di origine » il paese nel quale il gas naturale è stato estratto, sia che l'estrazione abbia avuto luogo sul continente oppure sui fondali marini situati all'interno o all'esterno delle acque territoriali, qualora detto paese eserciti diritti di esclusività, ai fini dell'estrazione, su tale parte del fondale marino.

TERMINI :

Comunicare prima del 15 dicembre di ogni anno le importazioni previste per l'anno seguente.

(Qualora non vi sia spazio sufficiente sui moduli, le indicazioni ulteriori possono essere riportate su fogli separati.)

IMPORT.

Nome e sede delle persone o delle imprese:	**GAS NATURALE a)**	Stato membro: **G 2a**
	Importazioni previste per l'anno civile *successivo* alla dichiarazione	Periodo:

1	2	3	4	5	6
Paese di origine b)	Denominazione del gas naturale (gassoso, liquefatto)	Quantità 10^6 m³ à 0° C e 760 mmHg	Potere calorifico superiore Kcal/m³	Porto d'importazione o stazione di ricezione in caso di trasporto per gasdotto	Osservazioni

a) b) vedere note per G 2a.

Note per G 2b — IMPORTAZIONI

QUESTIONARIO

da trasmettere da parte degli Stati membri alla Commissione delle Comunità europee

---

Stabilimento delle disposizioni d'applicazione, in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1055/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, concernente la comunicazione alla Commissione delle importazioni d'idrocarburi

---

Sono soggette all'obbligo di dichiarazione soltanto le imprese o persone le cui importazioni raggiungono almeno 100 000 tonnellate annue di gas naturale.

Ai sensi del presente regolamento, l'importazion e si riferisce a tutto il gas naturale che entra nel territorio doganale della Comunità a fini che non siano il transito ed il traffico di perfezionamento attivo a destinazione di paesi terzi.

Gli Stati membri sono tenuti a comunicare solo le importazioni di gas naturale loro destinate, ad eccezione di quelle in transito verso altri Stati membri.

---

a) Si intende per « gas naturale della voce 27.11 B II della tariffa doganale comune » il prodotto cui si riferiscono le note esplicative corrispondenti della nomenclatura doganale di Bruxelles.

b) Si intende per « paese di origine » il paese nel quale il gas naturale è stato estratto, sia che l'estrazione abbia avuto luogo sul continente oppure sui fondali marini situati all'interno o all'esterno delle acque territoriali, qualora detto paese eserciti diritti di esclusività, ai fini dell'estrazione, su tale parte del fondale marino.

TERMINI :

Al più tardi il 31 dicembre di ogni anno.

(Qualora non vi sia spazio sufficiente sui moduli, le indicazioni ulteriori possono essere riportate su fogli separati.)

IMPORT.

GAS NATURALE a)	Stato membro:	**G 2b**
Importazioni previste per l'anno civile *successivo* alla dichiarazione	Periodo:	

1	2	3	4	5	6
Paese di origine b)	Denominazione del gas naturale (gassoso, liquefatto)	Quantita 10^6 m^3 a 0° C e 760 mmHg	Potere calorifico superiore Kcal/m^3	Porto d'importazione o stazione di ricezione in caso di trasporto per gasdotto	Osservazioni

a) b) vedere note per G 2b.